

**COMUNE DI VICOPISSANO**

**Provincia di Pisa**

**REPERTORIO N°**

**Scrittura privata per la concessione di Cappella Gentilizia n. 20 del  
Cimitero di Vicopisano**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nell'Ufficio di Segreteria del Comune di  
Vicopisano.

TRA

- il Comune di Vicopisano (CF 00230610503) legalmente rappresentato da....., nato a ..... il ..... il quale dichiara di agire nella presente scrittura privata esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta per effetto delle vigenti disposizioni legislative e statutarie e della determinazione n. del \_\_\_\_\_ ;

E

....., nato a ..... il .....,  
residente in ....., via ....., CF.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESO:**

– Il Comune di Vicopisano dà in concessione a ..... per un periodo di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo, che accetta, i resti della Cappella Gentilizia del Cimitero di Vicopisano, contrassegnata con il numero 20 – Eredi Batoni Astolfo, con il fine del suo recupero e ricostruzione di un'unica cappella gentilizia a sistema di tumulazione che verrà denominata “Cappella.....”.

Il diritto d'uso della sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di

nuda proprietà da parte del Comune.

2) – La presente concessione è fatta per il prezzo di €. ....= -  
importo non soggetto all'applicazione dell'I.V.A (art. 1, comma 14, DL n.  
417/1991 conv. in L. n. 66/1992) - che il concessionario ha già versato  
nella cassa comunale con reversale n°                    del                    .

Sono inoltre a carico del concessionario i costi per estumulazioni  
straordinarie di salme presenti nella cappella alla data odierna.

3) – La concessione viene , inoltre, accettata in osservanza delle norme e  
prescrizioni risultanti dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria,  
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24/03/2011 e  
successive modifiche e integrazioni, che si intende qui riportato ed alle  
quali il concessionario dichiara di assoggettarsi così come a tutte le  
particolari leggi, ordinanze e disposizioni che dovessero essere emanate in  
futuro dalle Autorità competenti.

In particolare:

a) – Il diritto di uso gratuito, inteso quale diritto alla tumulazione gratuita  
nel sepolcreto, è riservato alle persone del concessionario ed a quelle della  
propria famiglia, limitatamente al coniuge, ai parenti fino al sesto grado e  
agli affini fino al quarto, fino al completamento della capienza della  
cappella.

b) – E' permessa, tuttavia , anche la tumulazione di persone non comprese  
nei suddetti gradi di parentela ed affinità, previo versamento nella cassa  
comunale, e per ciascuna salma, dell'importo corrispondente a quello  
massimo fissato dalla tariffa in vigore per la concessione di un colombaro  
(o di una cella ossario nel caso di resti mortali) alla data della richiesta.  
Uguale importo dovrà essere versato per ogni tomba o colombaro  
realizzato nella cappella gentilizia, oltre il numero di 10 (dieci).

c) – Anche nel caso di esumazione di salme già esistenti nella cappella gentilizia, per la conseguente tumulazione di altri cadaveri, dovrà essere corrisposto al Comune un importo pari al 60% di quello indicato al precedente punto b).

d) - Alla morte del concessionario il diritto d'uso della concessione passerà agli eredi legittimi e potrà essere da questi esercitato negli stessi modi e condizioni previste dalla concessione originaria. Al di fuori del predetto caso di successione per causa di morte, il diritto non potrà essere in nessun modo, pena la decadenza, ceduto o trasmesso a terzi, ne' potrà essere in alcun modo essere oggetto di fini di lucro o attività speculative. Gli eredi del concessionario o loro tutori sono tenuti a dare comunicazione della morte del concessionario entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In mancanza il Comune potrà provvedere d'ufficio.

4) – La presentazione del progetto per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro tre anni dalla data di stipula del presente atto. La cappella può essere posta in uso solo dopo la verifica di agibilità per accertarne altresì la conformità al progetto e alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. In caso di rinuncia alla concessione prima dell'utilizzazione della stessa spetterà al concessionario il rimborso del 50 % del prezzo pagato.

5) – Il concessionario si obbliga a corrispondere eventuale diritto di appoggio ai muri già esistenti, tanto se appartenenti al Comune che a terzi concessionari di cappelle precedentemente costruite, la cui liquidazione è

stabilita di volta in volta dal Tecnico Comunale. A sua volta il concessionario dovrà permettere l'appoggio per la costruzione di altre cappelle, accettando il principio che per le sole cappelle private avranno la facoltà di farsi corrispondere il diritto di cui sopra.

6) – Spetta al concessionario mantenere a proprie spese i manufatti ed i monumenti in decoroso stato. In caso di perdurante stato di incuria e/o abbandono il Comune potrà dichiarare la decadenza ai sensi del Regolamento Comunale.

7) Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario o suoi aventi causa previo pagamento del prezzo al momento vigente. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della concessione l'area, la cappella i loculi, gli ossari e quant'altro torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti indennizzi, ecc., anche per le opere realizzate per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del codice civile.

8) – Tutte le spese della presente scrittura privata e conseguenziali saranno a totale carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.